

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO VALUTATIVO, PARTE INTEGRANTE DELL'ESAME
DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO, AI SENSI DEL D.M. N. 445
DEL 19 OTTOBRE 2001

PREMESSO

- che con D.M. 19 ottobre 2001, n.445 è stato emanato il Regolamento concernente gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo ("Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni e integrazioni");

- che è stata stipulata una convenzione con l'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catanzaro, con l'Azienda "Mater Domini" di Catanzaro, l'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, l'Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro, l'Azienda n.6 di Lamezia Terme (CZ), per l'attivazione del tirocinio pratico valutativo parte integrante dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma 1 dell'art. 2 del citato Decreto.

ART. 1

Il Rettore si avvale della "Commissione per l'attuazione del tirocinio valutativo" per il funzionamento e lo svolgimento delle pratiche direttamente e indirettamente connesse con l'espletamento dei tirocini pratici valutativi di cui al D.M. 445/2001.

ART. 2

La Commissione per l'attuazione del tirocinio valutativo è nominata dal Rettore ed è costituita da otto componenti, di cui quattro proposti dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quattro proposti dal Consiglio Direttivo dell'Ordine professionale della Provincia ove ha sede l'Ateneo. La Commissione elegge, tra i propri componenti, il Presidente; al Presidente compete la convocazione della Commissione e la predisposizione del relativo Ordine del giorno, i cui argomenti possono essere inseriti anche su richiesta di tre componenti.

La Commissione rimane in carica tre anni.

ART. 3

Compito della Commissione è l'individuazione dei tutori/valutatori e l'organizzazione di corsi di formazione degli stessi nell'ambito dei quali saranno preparati all'uso del libretto dei "clinical skill" come guida degli elementi oggetto di valutazione, eventualmente utilizzando un opuscolo/CD/video redatto a livello nazionale contenente le istruzioni per l'uso del libretto di valutazione.

La Commissione propone al Rettore:

- a) Gli elenchi dei tutori/valutatori ai sensi del D.M. n. 445 del 19 ottobre 2001;
- b) Le modalità di monitoraggio dell'attività degli studenti;
- c) L'organizzazione dei seminari interattivi tenuti da medici di medicina generale e da medici ospedalieri, di cui all'art. 3 della Convenzione citata in premessa;
- d) Le modalità di valutazione dell'attività dei Tutor, secondo quanto previsto dall'art. 6

Compito della Commissione è l'analisi dei questionari degli abilitandi sul periodo trascorso e sull'attività svolta dal Tutore/valutatore e ne fa oggetto di relazione al Rettore da includere nel resoconto finale.

I componenti della Commissione non possono svolgere attività di Tutore/valutatore.

Per un eventuale prolungato impedimento del tutor/valutatore a svolgere il suo ruolo, la Commissione provvederà alla sostituzione.

ART. 4

Il Rettore designa, tra quelli accolti come idonei dalla Commissione di cui all'art. 1, i Professionisti, le strutture e gli studi dove si svolgerà il tirocinio pratico/valutativo.

ART. 5

La Commissione, con modalità "random", designa i reparti universitari e/o ospedalieri, nonché i medici di Medicina generale tutori/valutativi, presso i quali i candidati a partecipare agli esami di stato dovranno svolgere il tirocinio clinico di cui al D.M. 445/2001.

La Commissione ha cura di confrontare le assegnazioni presso le strutture dei medici abilitandi effettuate con modalità "random" con le indicazioni contenute nel modulo di richiesta di ammissione all'esame di abilitazione, presentato da ciascun candidato presso l'Ufficio Esami di Stato, al fine di assicurare criteri di assoluta imparzialità, trasparenza, assenza di conflitto di interesse e tenendo conto della Provincia di residenza e della distanza della sede di residenza e domicilio abituale.

Il rapporto tutor-valutatore/tirocinante è 1:1. L'impegno formativo da parte del Tutor è esclusivo.

La Commissione valuterà, per ogni sessione di esame, se accogliere le domande di candidati laureati in altra sede in base alla disponibilità delle strutture.

ART. 6

La Commissione, per il tramite dell'Ufficio Esami di Stato, comunica al candidato mediante i mezzi più idonei (e-mail, pubblicazione sul sito internet dell'Università e affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo) l'assegnazione delle rotazioni per il tirocinio pratico valutativo, invitandolo a ritirare tre "libretti" di valutazione presso il predetto Ufficio.

Ad ogni candidato vengono consegnati un libretto per ciascuna delle tre prove del tirocinio, debitamente compilato e firmato, per presa visione, per conto dell'Università, dal Presidente della Commissione.

Al candidato viene altresì consegnato il questionario da compilare, in modo anonimo, al termine del tirocinio sul periodo trascorso e sull'attività svolta dal tutor-valutatore.

ART. 7

Il candidato consegna il libretto al suo Tutore/valutatore all'inizio di ciascun tirocinio.

Il libretto viene tenuto dal valutatore nel corso del periodo di tirocinio. Dopo due settimane di frequenza, il valutatore è tenuto a fornire al candidato un resoconto verbale riguardante il suo operato, al fine di colmare "in itinere", eventuali carenze riscontrate negli adempimenti professionali e riportarne l'attestazione sul libretto.

E' importante che ciascun Tutore valuti il candidato senza alcun pregiudizio ed in particolare senza sapere come è stata la sua performance nei tirocini precedenti, affinché il parere di ciascuno non venga influenzato dall'esito della prova precedente.

La frequenza del tirocinio pratico valutativo deve prevedere un'attività non inferiore alle 100 ore mensili, le cui modalità esecutive vanno concordate con il tutor/valutatore.

Alla fine di ciascun mese di tirocinio il Tutore/valutatore valuterà il candidato secondo i criteri specificati, compilando il libretto in ogni sua parte e lo consegnerà in busta chiusa, sigillata e timbrata, al candidato il quale provvederà a restituirlo personalmente entro due giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di tirocinio all'Ufficio Esami di stato. Tutto ciò deve svolgersi senza che il candidato conosca l'esito della prova.

ART. 8

Nel caso in cui il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno sessanta punti con un minimo di 18/30 per ciascun periodo, non è ammesso alla prova scritta. La Commissione provvederà a darne comunicazione al candidato il quale dovrà ripetere l'intero tirocinio pratico nella sessione successiva.

ART. 9

Alla fine delle prove pratiche, e non oltre 5 giorni dal termine delle stesse, la Commissione per l'attuazione del tirocinio valutativo, completa il modulo della "Richiesta" di cui all'art.5 con i risultati individuali delle tre prove e la loro somma in novantesimi, ed il Presidente firma il modulo che insieme ai 3 "libretti" per ciascun candidato viene trasmesso all'Ufficio Esame di stato dell'Università, che ne cura la pubblicazione ai fini dell'ammissione dei candidati idonei alla prova scritta.

ART. 10

L'Ufficio Esame di Stato dell'Università comunica, almeno 3 giorni prima della prova scritta, alla Commissione Esame di Stato, i nominativi dei candidati che sono stati ammessi a sostenere la prova scritta ed i relativi punteggi di valutazione.